

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

Emanato con D.R. n. 477 del 26/07/2013 (affisso all’Albo prot. n. 14258 del 29/07/2013 Rep. n. 144);

Modificato con D.R. n. 183 del 08/03/2022 (affisso all’Albo prot. n. 20912 del 08/03/2022 Rep. n.63);

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell’art. 32 dello Statuto di Ateneo stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori dell’Ateneo.

Art. 2 – Il collegio di disciplina – Funzioni e composizione

1. Ai sensi degli artt. 31 e 32 dello Statuto di Ateneo, è istituito il Collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori universitari. Il Collegio esprime, altresì, parere vincolante sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.
2. Il Collegio è composto da cinque componenti effettivi, di cui tre professori ordinari in regime di tempo pieno, un professore associato in regime di tempo pieno ed un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno (in caso di assenza, di indisponibilità o di incompatibilità, questi ultimi potranno essere sostituiti da ricercatori a tempo determinato di tipo A e B, purché con ancora due anni di contratto da svolgere); esso opera nelle seguenti composizioni:
 - a) tre professori ordinari, in caso di procedimenti attivati nei confronti di professori ordinari;
 - b) due professori ordinari ed un professore associato, in caso di procedimenti attivati nei confronti di professori associati;
 - c) un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore, in caso di procedimenti attivati nei confronti di ricercatori.
3. I componenti sono designati dal Rettore, sentito il Senato Accademico.
4. Il Collegio è presieduto da uno dei professori ordinari di cui al comma 2, designato ai sensi del comma 3.
5. Il Collegio dura in carica 3 anni e il mandato non è rinnovabile.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 2 sono scelti 3 componenti supplenti, di cui un professore ordinario in regime di tempo pieno, un professore associato in regime di tempo pieno ed un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno (in caso di assenza, di indisponibilità o di incompatibilità, questi ultimi potranno essere sostituiti da ricercatori a tempo determinato di tipo A e B, purché con ancora due anni di contratto da svolgere); essi operano in conformità a quanto stabilito dallo specifico regolamento per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori.
7. La carica di componente, effettivo o supplente, del Collegio di disciplina è incompatibile con la qualità di componente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

8. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 3 – Collegio di disciplina funzionamento

1. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e con garanzia del diritto di difesa. Il Collegio pertanto opera per i procedimenti relativi a professori ordinari, con la presenza dei soli professori ordinari facenti parte del collegio; per i procedimenti relativi a professori associati, con la presenza del Presidente, di un professore ordinario, e di un professore associato; per i procedimenti relativi a ricercatori, con la presenza del Presidente, un professore associato, e un ricercatore facenti parte del collegio.
2. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza dei componenti.
3. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività con il supporto del competente ufficio dell'amministrazione centrale.
4. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal membro supplente:
 - nel caso appartenga allo stesso dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - nel caso di grave inimicizia fra il professore o ricercatore o da alcuni dei loro prossimi congiunti e il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - nel caso in cui un componente del Collegio sia testimone dei fatti oggetto del procedimento disciplinare.
5. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore ordinario più anziano in ruolo.
6. Il Collegio prosegue la propria attività fino alla decisione con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi. In tal caso, quando a giudizio del Presidente del Collegio l'impedimento o l'assenza sono incompatibili con i termini dell'istruttoria, al componente effettivo subentra il relativo membro supplente ed il Collegio prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori.
7. Il Presidente del Collegio rappresenta l'organo. Spetta al Presidente convocare il Collegio e organizzare i lavori.
8. La prima convocazione del Collegio, dopo la designazione dei membri, viene fatta dal Rettore o dal suo delegato.
9. Tutti i componenti del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio ed al rispetto della normativa in materia di privacy.

Art. 4 – Il procedimento disciplinare

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni all'Università.
2. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illecito disciplinare per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, avvia tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, la fase istruttoria e provvede alla contestazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano (riservata), fissando un congruo termine per la presentazione da parte dell'incolpato delle proprie deduzioni (memoria difensiva) e per la sua convocazione per la difesa. Il Rettore, al termine della fase istruttoria, dopo aver udito il docente sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, procede all'irrogazione della sanzione oppure decreta l'archiviazione del procedimento.

3. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il Rettore, entro 10 giorni dalla conoscenza dei fatti, svolti i primi accertamenti, provvede alla contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata a.r., posta certificata o raccomandata a mano (riservata), e a fissare il termine per l'audizione dell'incolpato, che non può avvenire prima di 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto. Il Rettore fissa altresì un termine, non superiore a 10 giorni dalla contestazione degli addebiti, per la presentazione da parte del professore o ricercatore di eventuali deduzioni scritte dinanzi al collegio di disciplina.
4. All'audizione dell'incolpato di cui ai commi 2 e 3 provvede il Rettore o suo delegato.
5. La contestazione di addebito, che dovrà indicare in modo preciso e circostanziato i fatti addebitati all'incolpato e l'eventuale documentazione posta a sostegno dell'accusa.
6. All'incolpato è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di sua fiducia.
7. Il Rettore, entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti e dopo aver udito il professore o il ricercatore sottoposto al procedimento, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando una motivata proposta.
8. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore o un suo delegato, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, esprime parere sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è tempestivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
9. Il Collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di istruttoria.
10. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
11. Ove il Collegio ravvisi nei fatti oggetto della contestazione, anche la violazione delle disposizioni del Codice Etico la segnala al Rettore per l'avvio della procedura di cui all'art. 5 dello Statuto.
12. Al docente o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.
13. Il parere del Collegio deve essere adeguatamente motivato.
14. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, irroga la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente a quanto proposto dal Collegio di disciplina.
15. Il provvedimento è notificato alla parte soggetta al procedimento disciplinare e della sua adozione viene data comunicazione alle parti interessate.
16. Il procedimento disciplinare si estingue ove il Consiglio di Amministrazione non adotti la decisione di cui al comma 13 nel termine di 180 giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
17. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.

Art. 5 – Illeciti disciplinari e sanzioni

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare sono quelli previsti dall'art.89 del R.D. n. 1592/1933 ovvero:
 - a) grave insubordinazione;
 - b) abituale mancanza ai doveri d'ufficio;
 - c) abituale irregolarità di condotta;
 - d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.
2. Integrano, altresì, fattispecie di rilievo disciplinare le violazioni al Codice Etico dell'Ateneo alle quali sia attribuita rilevanza disciplinare nonché, per quanto compatibili, quelle previste dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165.
3. Le sanzioni che possono essere irrogate, secondo i casi e le circostanze, sono ai sensi dell'art. 87 del R.D. n. 1592/1933:
 - a) la censura;
 - b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
 - c) la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.
4. La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio in particolare quelli connessi alla funzione docente e previsti a norma di legge e di regolamento, o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore.
5. La sanzione di cui al comma 3, lett. b), applicabile per le seguenti mancanze: a) grave insubordinazione nei confronti dell'Istituzione o dei relativi Organi istituzionali di vertice o in pregiudizio di altri docenti, di studenti, di personale tecnico amministrativo; b) abituale mancanza ai doveri d'ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore tanto quanto soggetto attivo che denigri la funzione rivestita attraverso condotte abusive e/o vessatorie o ingiuriose o di discredito nei confronti di colleghi, studenti o terzi, quanto quale soggetto passivo destinatario di calunnie e/o diffamazione; comporta, oltre alla perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita ad ogni effetto dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella sanzione medesima non può per 10 anni solari essere nominato Rettore, Direttore di Dipartimento o rivestire cariche la cui nomina è di pertinenza del Rettore.
6. La sanzione di cui al comma 3, lett. c), è applicabile alle stesse mancanze già oggetto di tipizzazione con riferimento alla sanzione più lieve ma nella fattispecie caratterizzate dalla maggiore gravità.
7. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
8. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.
9. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
10. L'irrogazione della sanzione non solleva il professore o il ricercatore da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

Art. 6 – Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Il Rettore può sospendere cautelativamente dall'ufficio e dallo stipendio il professore o il ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alla verosimiglianza della contestazione.

2. In tale ipotesi la sospensione disposta in via cautelare non comporta l'applicazione della sanzione accessoria della interdizione da determinati incarichi universitari di cui all'art.5, comma 5.

Art. 7 – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. In caso di condotta nella quale si ravvisino elementi di rilevanza anche sul piano penale il procedimento disciplinare deve essere comunque avviato.
2. Nei casi di particolare complessità nell'accertamento del fatto o quando l'esito dell'istruttoria non produca elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, il Collegio di Disciplina può sospendere il procedimento disciplinare fino alla sentenza definitiva, salva la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione cautelare di cui al precedente articolo 6.
3. Il procedimento disciplinare, sospeso è riattivato entro 30 giorni da quando l'Ateneo riceve notizia della sentenza definitiva.
4. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.

Art. 8 – Disposizioni finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'Albo dell'Ateneo.